



**ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di maggio.

04/05/2026

In Bastia Umbra (PG), nel mio studio in Piazza Mazzini n. 66.
Avanti a me Dott.ssa Matilde Patrizia Leotta, Notaio in Bastia Umbra, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia,

sono presenti i Signori

- **MANCIURIA ULISSE**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 27 gennaio 1963, residente in Padula (SA) Via Italo Balbo n. 53, codice fiscale: MNC LSS 63A27 F912R;

- **SPANU ROBERTO**, nato a Genova (GE) il 16 luglio 1973 ivi residente in Via Walter Fillak n. 63I8, codice fiscale: SPN RRT 73L16 D969A;

- **BARBIERI MAURO**, nato a Genova (GE) il 9 agosto 1973, residente in Cicagna (GE) Via Quartaie n. 22, codice fiscale: BRB MRA 73M09 D969R.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1: Costituzione.

E' costituita, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, tra i Signori MANCIURIA ULISSE, SPANU ROBERTO e BARBIERI MAURO una Società di mutuo soccorso denominata "**IGEA SOCIETA' GENERALE MUTUO SOCCORSO E.T.S.**", in breve "**IGEA S.G.M.S.**".

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato solo avvenuta l'iscrizione della Società nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2: Sede.

La Società ha sede legale nel Comune di Genova (GE), con attuale domicilio, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, in Corso Europa n. 147.

ARTICOLO 3: Durata.

La durata della Mutua è fissata fino al 31 dicembre 2100.
Essa potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a tenore di legge.

ARTICOLO 4: Scopo.

La Mutua ha per scopo - con esclusione di ogni finalità di lucro - la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme consentite dalla legge, nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale dei diritti. Essa opera a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con particolare riferimento ai settori sanitario, socio-sanitario, sociale

Registrato a Perugia
in data 06/05/2026
al numero 10799
serie 1T
per euro Esente

assistenziale e previdenziale, anche in forma integrativa e

complementare al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, del D.Lgs. 502/1992 e del Codice del Terzo Settore. La Mutua, in conformità con l'art. 5 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, pertanto si propone di erogare:

- a) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) la società si riserva di studiare e proporre per i suoi soci iniziative innovative supportate dalle nuove tecnologie al fine di sostenere i propri soci nell'ambito delle possibilità consentite dalle normative vigenti.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento del citato scopo sociale la Mutua può altresì:

- perseguire gli scopi previsti dall'art. 2 della Legge 3818/1886;
- partecipare a tutte le iniziative atte ad istituire e rendere partecipi i soci di ogni iniziativa e novità del mondo scientifico nel settore medico e diagnostico;
- promuovere la diffusione ed il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di assistenza e solidarietà tra soci nonché tra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi d'aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire rapporti con organismi di assistenza sanitaria similari, sia a livello locale, regionale, nazionale od internazionale;
- aderire e partecipare, anche finanziariamente, ad altri Enti ed organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società stessa;
- ricevere somme di denaro a fondo perduto sia dai soci sostenitori che da altre persone o enti, nazionali o esteri;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci

il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti al riguardo.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente alla raccolta del risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. La Mutua può attivare tutte le iniziative conformi al presente Statuto eventualmente necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale e non può svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge, né attività d'impresa.

La società non potrà svolgere altre attività, diverse da quelle espressamente previste dalla Legge in via principale ed accessoria ed in particolare non potrà svolgere attività commerciale.

ARTICOLO 5: Organo amministrativo.

Fino a nuova determinazione dei soci, la Società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione al quale è riservata l'amministrazione dell'impresa testè costituita, con i più ampi poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio, in conformità con le previsioni contenute nello Statuto che regola, il funzionamento della Società, che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (All. A).

L'Organo Amministrativo durerà in carica a tempo indeterminato.

A rivestire la funzione di Consiglio di Amministrazione

MANCIURIA ULISSE - Presidente

BARBIERI MAURO - Vice Presidente

SPANU ROBERTO - Consigliere

i quali dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ovvero di decadenza, previste dalla legge.

ARTICOLO 6: Patrimonio sociale.

Il patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei soci fondatori pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuno, per un totale di Euro 9.000,00 (novemila/00).

I comparenti dichiarano che dette somme sono state versate dagli stessi mediante versamento in denaro.

intestati all'Ente costituendo e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

ARTICOLO 7: Spese.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società e ammontano ad Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, ai comparenti che, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia, con l'ausilio del mezzo elettronico ed in parte da me Notaio, su due fogli e sette pagine sin qui, viene sottoscritto alle ore tredici.

F.to Ulisse Manciuaria

F.to Roberto Spanu

F.to Mauro Barbieri

F.to Matilde Patrizia Leotta Notaio

riferimento ai settori sanitario, socio-sanitario, sociale assistenziale e previdenziale, anche in forma integrativa e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, del D.Lgs. 502/1992 e del Codice del Terzo Settore. La Mutua, in conformità con l'art. 5 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, pertanto si propone di erogare:

- a) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) la società si riserva di studiare e proporre per i suoi soci iniziative innovative supportate dalle nuove tecnologie al fine di sostenere i propri soci nell'ambito delle possibilità consentite dalle normative vigenti.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento del citato scopo sociale la Mutua può altresì:

- perseguire gli scopi previsti dall'art. 2 della Legge 3818/1886;
- partecipare a tutte le iniziative atte ad istituire e rendere partecipi i soci di ogni iniziativa e novità del mondo scientifico nel settore medico e diagnostico;
- promuovere la diffusione ed il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di assistenza e solidarietà tra soci nonché tra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi d'aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire rapporti con organismi di assistenza sanitaria similari, sia a livello locale, regionale, nazionale od internazionale;
- aderire e partecipare, anche finanziariamente, ad altri Enti ed organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società stessa;
- ricevere somme di denaro a fondo perduto sia dai soci sostenitori che da altre persone o enti, nazionali o esteri;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la discipli-

na con apposito regolamento approvato con decisione dei soci il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti al riguardo.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente alla raccolta del risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. La Mutua può attivare tutte le iniziative conformi al presente Statuto eventualmente necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale e non può svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge, né attività d'impresa.

La società non potrà svolgere altre attività, diverse da quelle espressamente previste dalla Legge in via principale ed accessoria ed in particolare non potrà svolgere attività commerciale.

ART. 3-bis - Valori etici e principi ispiratori

La Mutua fonda la propria azione sui valori della dignità della persona, della solidarietà, della mutualità, dell'equità, dell'inclusione sociale e della sussidiarietà.

Ogni attività è orientata alla riduzione delle disuguaglianze sociali e sanitarie, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità, disagio economico, marginalità ed esclusione.

ART. 3-ter - Funzione sociale e attenzione ai soggetti fragili

La Mutua riconosce come parte integrante della propria missione il sostegno ai soggetti più esposti al rischio sociale, tra cui persone anziane, non autosufficienti, soggetti affetti da patologie croniche o invalidanti, nonché nuclei familiari colpiti da eventi sanitari o lavorativi che compromettano la stabilità economica.

ART. 3-quater - Mutualità come strumento di coesione sociale

La mutualità è intesa quale strumento di coesione sociale e responsabilità collettiva, volto a favorire la partecipazione attiva dei soci e la costruzione di un sistema solidale di protezione sociale. La mutualità è intesa come strumento di coesione sociale, partecipazione attiva e responsabilità condivisa. I soci contribuiscono, secondo le proprie possibilità, alla costruzione di un sistema di tutela solidale orientato al bene comune.

TITOLO III - SOCI E BENEFICIARI

ART. 4 - Soci

Possono essere soci della Mutua persone fisiche, persone giuridiche, enti, altre Società di mutuo soccorso e fondi sanitari integrativi, in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti.

A condizione che i membri (persone fisiche) di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, che possono essere anche



Roberto Rubino

Roberto Rubino
Mario J. B. B. B.

persone giuridiche.

I soci si distinguono in:

- Soci Ordinari,
- Soci Sostenitori.

Il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società. I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 5 - Soci Ordinari

I Soci Ordinari partecipano pienamente alla vita associativa, contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali e hanno diritto alle prestazioni mutualistiche previste. Sono di diritto Soci Ordinari della Mutua i Soci Fondatori risultanti dall'Atto Costitutivo.

Ove tali soci intendessero fruire delle attività della Mutua, dovranno versare sia la quota che i contributi relativi al piano prescelto.

Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento della Mutua. Agli stati dell'Unione Europea è equiparata la Confederazione Elvetica. L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa, ove prevista, e del contributo associativo di riferimento. Per l'iscrizione ad eventuali Fondi Sanitari istituiti dalla IGEA S.G.M.S., si farà riferimento alle regole specifiche definite nei regolamenti e/o convenzioni aziendali. È ammessa, altresì, la nomina a Socio Ordinario: di altre società di Mutuo Soccorso, di Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, Casse ed Enti aventi esclusivamente fine assistenziale, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla IGEA S.G.M.S. mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipulato. Tali enti possono partecipare all'Assemblea dei soci, esercitando il diritto di voto in rappresentanza dei propri iscritti. I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche

previste dal rapporto associativo, fermo rimanendo quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo. I Soci Ordinari in regola con il Versamento della quota associativa e del contributo di riferimento, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

ART. 6 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento degli scopi sociali senza beneficiare delle prestazioni mutualistiche, beneficiando comunque delle convenzioni.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci Sostenitori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica, ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. Tale attribuzione può essere temporanea e revocabile.

ART. 7 - Onorificenze

Possono ricevere Onorificenze i soggetti che abbiano dato particolare prestigio o contributo morale alla Mutua, coloro che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Queste persone fisiche e giuridiche possono essere o non essere soci della Mutua, non sono tenute al versamento di alcun contributo obbligatorio, né hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni a fronte del ricevimento di tale riconoscimento.

Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e non possono essere eletti a cariche sociali.

ART. 8 - Promozione Mutualistica

La Mutua può avvalersi di rapporti di collaborazione con singoli o con altri enti di qualsiasi natura per la diffusione dei valori e delle attività mutualistiche, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Società può avvalersi di consulenti, collaboratori e organizzazioni italiane ed estere appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo.

ART. 9 - Beneficiari

Sono Beneficiari delle prestazioni mutualistiche i familiari dei soci e gli altri soggetti individuati nei Regolamenti interni. Ai fini del presente Statuto, per Beneficiari si intendono anche gli "iscritti beneficiari" così come definiti e disciplinati dal Regolamento applicativo, nei limiti degli scopi sociali. I Beneficiari sono le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare indicato dal Socio Ordinario, il quale abbia indicato i familiari medesimi quali Beneficiari



Carlo...

Giuseppe...
Antonio...
Mario...

delle prestazioni indicate nei Sussidi (ove previsto). Il tutto nei limiti di cui agli scopi della società meglio indicati all'articolo 3 che precede. I Beneficiari non possono partecipare all'Assemblea dei soci, nè alla composizione degli organi sociali, ma potranno beneficiare delle prestazioni erogate dalla mutua.

ART. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Mutua e dei Regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti (anche in modo "frazionato"), così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza;
- d) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi o con gli interessi della Mutua.

ART. 11 - Recesso

Il socio può recedere dalla Mutua presentando apposita richiesta scritta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutua nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Applicativo. Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali. Il Socio receduto potrà rientrare a far parte della Società, per non più di due volte e, in ogni caso, soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni del Piano Sanitario di riferimento riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

ART. 12 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, etc., secondo le modalità previste dal Regolamento;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

ART. 13 - Decadenza

Il socio moroso per due mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua, decade dalla qua-

lifica di socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa. Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, osservando tutte le disposizioni riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Titolo IV

ART. 14 - Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro Soci e purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative. I Soci Ordinari non in regola con il pagamento dei contributi e delle quote associative non saranno convocati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Le modalità di delega e il numero di soci massimo rappresentabile sarà stabilito nel relativo regolamento. I lavoratori eventualmente iscritti al Fondo sanitario istituito dalla IGEA S.G.M.S. esercitano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea secondo le modalità di rappresentanza stabilite nel relativo Regolamento.

ART. 16 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed approva il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera, in sede straordinaria, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera, in sede straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della società;



Carlo Corio

Christina Veronesi
Roberto Giam
Mario Fabiani

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve avere luogo in prima convocazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entrambe le Assemblee possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta l'Organo di Controllo o un decimo dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione di entrambe le Assemblee è eseguita mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o dagli stessi indicati (indirizzo di posta elettronica e/o pec) ovvero mediante pubblicazione nelle sedi almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è validamente eseguita, anche mediante avviso pubblicato sul sito internet della Mutua. La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione, che può essere tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo; il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;

b) l'ordine del giorno da discutere e deliberare. Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto apposito processo verbale.

ART. 18 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Le assemblee, tanto ordinarie, che straordinarie, sono valide: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. È consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le votazioni sono palesi tranne che nell'espressione di voto su persone o se la stessa assemblea richiede il voto segreto, a patto che non si tratti di votazioni in cui è necessario il conteggio palese per il diritto di recesso.

ART. 19 - Elezioni delle cariche sociali

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;
- b) i dipendenti della Mutua;
- c) i locatari di immobili di proprietà della Mutua.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo si avrà con le modalità previste dal regolamento. E' previsto un onorario stabilito dall'assemblea per tutte le cariche oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 20 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) consiglieri. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento interno ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati indicandone espressamente i poteri e le deleghe conferite. Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non consigliere.

È espressamente stabilito che, qualora venga a mancare per qualsiasi causa, anche per dimissioni, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, si procede al reintegro del Consiglio con il primo dei non eletti fino alla naturale scadenza del mandato.

ART. 21 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) definire le prestazioni mutualistiche e l'ammontare delle



Handwritten signature: Federico Cristofari

Handwritten signatures: Cristofari, Roberto, Marco J. Cristofari

risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;

d) deliberare il rifiuto della richiesta di associazione o l'esclusione dei soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

g) assumere e licenziare il personale;

h) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;

i) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;

l) istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;

m) predisporre e modificare il Regolamento di attuazione/esecutivo dello Statuto, nonché quello istitutivo di eventuale Fondo Sanitario;

n) deliberare convenzioni per la copertura sanitaria di gruppi aziendali o collettivi o fondi sanitari, redigendo i regolamenti specifici e stabilendo le prestazioni dei vari piani sanitari e dei relativi contributi;

o) nominare un comitato di gestione per l'eventuale Fondo Sanitario istituito dalla **IGEA S.G.M.S.**, al Quale saranno delegati i compiti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni;

p) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per singoli atti o categorie di atti. Può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti i compiti e le funzioni, il quale sarà tenuto a redigere verbale delle adunanze. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni. Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati ai quali nei limiti previsti dalla legge spetterà la rappresentanza della Mutua nei limiti della delega loro conferita. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano

contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Mutua.

Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tal caso dura in carica per un tempo anche più esteso della durata del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario e del CDA.

ART. 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 8 (otto) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Il Consiglio può essere tenuto anche a mezzo video e/o tele-conferenza. Alle riunioni deve essere invitato l'Organo di Controllo. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero consiglio e l'organo di controllo se nominato. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto apposito processo verbale.

ART. 23 - L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 1 (uno) ovvero da (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e 2 (due) supplenti, anche non soci. L'Organo di controllo resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. I membri possono essere scelti anche tra non Soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti. L'organo di controllo ha il compito di verificare i libri sociali e i registri e la correttezza della contabilità e di vigilare sull'andamento della Mutua e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti e di controllo legale dei conti. Delle riunioni dell'organo di controllo deve essere redatto apposito processo verbale.

Titolo V

ART. 24 Patrimonio sociale



Handwritten signature: Federico Rubini

Handwritten signatures: Giuseppe Lencioni, Alberto Spini, Marco Bissini

Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci. I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Mutua Soccorso. Del patrimonio sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i titoli dovranno essere al più presto intestati alla Mutua. In cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;

in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine, o beni di rifugio come: oro ed argento;

In tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto. In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della L. 3818/1886 e del D.Lgs. 117/2017, la Mutua non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari, e in ogni caso, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 25 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazione e contributi di natura non corrispettiva. I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuridica si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

ART. 26 - Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di Controllo, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio a cui si riferisce.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dell'Organo di controllo devono restare depositati in copia presso la sede della Mutua durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Il Bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori entro il mese di aprile e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione della Mutua. Le disponibilità liquide della Mutua possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti.

Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino l'assunzione da parte della Mutua della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi.

Titolo VI

ART. 27 - Scioglimento e Liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992 n. 59. In caso di scioglimento o di perdita della natura di SMS, per obbligo di legge (art.8 L. 3818/1886) il patrimonio deve essere devoluto ad altra Società di mutuo soccorso. In caso lo statuto non preveda nulla al riguardo, il patrimonio dovrà essere destinato a fondi mutualistici. Eventuali operazioni straordinarie (per esempio: trasformazione, fusione, scissione) che danno origine, in tutto o in parte, ad un ente diverso dalla Società di mutuo soccorso, ai fini della devoluzione del patrimonio, le sopra dette operazioni sono assimilate ad uno scioglimento della Società. Di conseguenza la SGMS sarà obbligata ad osservare quanto stabilito dalla norma in caso di scioglimento.

ART. 28 - Mediazione e Foro Esclusivo Competente

Tutte le controversie, che vertano su diritti disponibili, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Mutua, da o contro gli amministratori, da o contro i membri dell'Organo di Controllo, da o contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso organismi di mediazione riconosciuti o iscritti nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui le parti si avvalgano della procedura di mediazione, gli eventuali termi-



Roberto Benvenuti

Chissy Lucarelli

Roberto Benvenuti

Mauro J. Bobbeni

ni per adire l'autorità giudiziaria rimarranno sospesi. Quallora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, o per qualsiasi ipotesi in cui il procedimento di mediazione non possa o non voglia essere esperito, deve ritenersi esclusivamente competente a giudicare di eventuali controversie il Foro di Genova.

TITOLO VII - ATTIVITÀ SOCIALI

ART. 29 - Linee guida delle attività sociali

La Mutua svolge le proprie attività nel rispetto dei principi di mutualità, solidarietà e sussidiarietà di cui all'art. 118, comma quarto, della Costituzione, operando in funzione integrativa e complementare al sistema pubblico. La Mutua svolge le proprie attività nel rispetto dei principi di mutualità, solidarietà e sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, operando in funzione integrativa e complementare al sistema pubblico.

ART. 30 - Fondi speciali

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Fondi Speciali destinati alla promozione delle finalità mutualistiche e solidaristiche della Mutua, finanziati mediante avanzi di gestione o contributi dedicati, nei limiti delle risorse disponibili e secondo appositi regolamenti attuativi.

ART. 31 - Fondo assistenza alle famiglie in condizione di disagio

Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi economici o servizi di assistenza a favore dei familiari dei soci deceduti e dei soci che si trovino in condizioni di grave disagio economico, anche al fine di prevenire situazioni di esclusione sociale, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 32 - Fondo solidarietà per soggetti non autosufficienti

Il Fondo sostiene iniziative di solidarietà e assistenza a favore di persone non autosufficienti, con particolare riferimento agli anziani e ai soggetti fragili, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 33 - Fondo per l'inclusione e la dignità sociale

È istituito un Fondo finalizzato a sostenere persone in condizioni di marginalità sociale, favorendo percorsi di inclusione, autonomia e tutela della dignità personale, nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ SOCIALE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 - Responsabilità sociale della Mutua


La **IGEA S.G.M.S.** riconosce il valore sociale della propria azione e si impegna a operare con responsabilità, trasparenza e attenzione alle ricadute delle proprie attività sui soci e sulla collettività, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti e i Regolamenti interni. Per tutto quanto non espressamente previsto

dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso nonché, le disposizioni in materia di "enti del terzo settore" di cui al D.Lgs. 117/2017 e di "impresa sociale"; per gli aspetti non disciplinati si rinvia alle norme del codice civile.

ART. 35 - Regolamenti Interni

Il Consiglio di amministrazione si riserva il potere di promulgare Regolamenti interni.


Federico Librese


Consiglio d'Amministrazione
Mariano J. Gibboni

